SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 705)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(LATTANZIO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1977

Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena

ONOREVOLI SENATORI. — L'indennità militare speciale spettante agli ufficiali addetti agli stabilimenti militari di pena e i compensi giornalieri spettanti al personale di governo addetto agli stabilimenti predetti non sono stati più rivalutati dopo la legge 9 novembre 1950, n. 978, e ammontano, quindi, tuttora, la prima a lire 7.500 annue e i secondi rispettivamente a lire 35 per i sottufficiali e graduati di truppa effettivi, a lire 25 per quelli aggregati e a lire 12 per i militari di truppa impiegati per i servizi di ronda e di vigilanza notturna.

Alla necessaria revisione dello speciale emolumento provvede l'unito disegno di legge, che prevede per il personale in parola un'indennità giornaliera — cumulabile con l'indennità di impiego operativo di base di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 187 — rapportata a lire 1.300 (1.800 nei giorni festivi e per i turni di servizio notturno) per ogni effettiva giornata di servizio per tutti coloro che hanno diretta responsabilità di vigilanza e custodia sui detenuti.

L'indennità è ridotta alla metà per coloro che, pur svolgendo compiti di governo e sorveglianza all'interno degli stabilimenti militari di pena, non si trovano ad operare a diretto e continuo contatto con i detenuti. L'indennità compete anche durante i periodi di degenza per infermità o di assenza in conseguenza di ferite o lesioni traumatiche riconosciute dipendenti da causa di servizio.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ai graduati e militari di truppa (specialità vigilatori-custodi) dell'Esercito, ai graduati e militari di truppa della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli stabilimenti militari di pena, con diretta responsabilità di vigilanza e custodia sui detenuti, è attribuita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, una indennità, cumulabile con l'indennità di impiego operativo di base, di lire 1.300 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio.

La suddetta indennità è elevata a lire 1.800 nelle giornate festive e nei turni di servizio, di durata non inferiore a quattro ore, compresi tra le ore ventidue e le ore sei.

Art. 2.

Agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai graduati e militari di truppa dell'Esercito (esclusi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, in servizio presso gli stabilimenti militari di pena con compiti di governo e di sorveglianza all'interno degli stabilimenti stessi, che non comportano diretto e continuo contatto con i detenuti, l'indennità prevista dal precedente articolo 1 compete nella misura del 50 per cento.

Art. 3.

Al personale indicato nei precedenti articoli, in caso di malattia limitatamente al periodo di degenza e in caso di ferite o lesioni traumatiche limitatamente al periodo necessario per la guarigione clinica, quando sia già intervenuto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, l'indennità è corrisposta nella misura stabilita dall'articolo 1, primo comma.

Art. 4.

L'indennità militare speciale di cui all'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e il soprassoldo giornaliero di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1579, sono soppressi.

La legge 9 novembre 1950, n. 978, è abrogata.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 275 milioni in ragione d'anno, si provvede, per l'esercizio finanziario 1977, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.